

Domanda: Con il diffondersi delle nuove tecnologie, è legittimo inserire foto digitali nei verbali di sequestro? Sono utili comunque le immagini fotografiche negli atti di PG ambientale e quali sono i limiti procedurali connessi?

Risposta (a cura di Maurizio Santoloci): assolutamente, sì! Ed anzi ormai moltissimi verbali di ogni tipo (sequestro in primo luogo) sono realizzati dalla PG in generale ed ambientale in particolare con l'inserimento di tali foto nel contesto dell'atto. Anzi, alcuni operatori all'avanguardia utilizzano computer portatili e stampanti a seguito per realizzare verbali redatti direttamente in loco con scritte e foto digitali da stampare e sottoporre in via immediata alla notifica e firma per ricezione e successiva trasmissione al magistrato. Le contestazioni di contrario avviso non hanno alcun fondamento giuridico in quanto fa fede la firma del pubblico ufficiale che attesta i dati temporali, di luogo e di fatto posti alla base dell'immagine fotografica. Ed è dunque totalmente indifferente se l'immagine così attestata sia realizzata con sistema classico (negativo/stampa), macchinetta usa e getta, polaroid con stampa immediata senza negativo o sistema digitale.

Ricordiamo che sulle foto che sono "verbali" a tutti gli effetti e sui verbali che possono essere integrati da foto per ben due volte consecutive si sono espresse in senso positivo addirittura le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione.

Non v'è dubbio che la documentazione fotografica abbia conquistato un posto di assoluta importanza nelle indagini di polizia giudiziaria.

I rilievi fotografici cristallizzano la realtà delle azioni e delle cose in modo incontestabile e dunque consentono di tradurre nel fascicolo del dibattimento le verità storiche reali in modo totale e completo. Consentono al giudicante una visione non supposta e teorica ma reale e diretta dei fatti e delle cose con conseguente esame generale ed approfondito dell'insieme e dei particolari (che sarà opportuno evidenziare con specifici rilievi). Inibiscono frodi processuali dovute al mutamento artificioso dello stato dei luoghi e delle cose nelle more del dibattimento e consentono di supplire a carenze di accertamento o testimoniali.

Il fascicolo fotografico ha lo scopo di tradurre in dibattimento dopo diverso tempo quanto visto, rilevato ed accertato dalla P.G. in loco e dunque l'operatore dovrà aver cura di documentare con la serie di immagini la visione generale delle cose e l'area teatro dei fatti per poi riprendere progressivamente i particolari fino a quelli che ad un esame sul posto possono sembrare logici e scontati ma che poi in aula di udienza, a distanza di tempo, per soggetti che non si sono mai recati nel luogo stesso, sono sconosciuti e devono in qualche modo essere valutati ed apprezzati nella loro reale natura.

Va considerato che il teste-operatore di P.G. ha visto direttamente luoghi e fatti, mentre chi giudica non ha visto assolutamente nulla né, in via realistica, si recherà mai sul posto per vedere qualcosa direttamente; dunque è necessario far giungere fino alla sua attenzione e valutazione il maggior numero di elementi possibili per trasferire, in un certo senso, la realtà dei fatti nell'aula di udienza.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Per tale scopo i rilievi fotografici sono preziosi, perché nessun verbale, seppur perfetto e completo, potrà mai rendere la realtà delle cose come una riproduzione di immagini di tipo fotografico (o filmato).

Se si considera che l'assicurare la fonte dei mezzi di prova è uno dei momenti di fondamentale importanza per il personale impegnato nello specifico servizio, ecco che si comprende abbastanza facilmente come la fotografia possa più che utilmente integrare durante il sopralluogo i cosiddetti rilievi descrittivi, ricostruendo a memoria dell'investigatore prima e dell'autorità giudiziaria poi, la dinamica dell'evento, del reato.

Naturalmente la tecnica d'impiego sarà diversa a seconda delle fattispecie da riprendere, delle situazioni, che indubbiamente nel settore della polizia giudiziaria risultano estremamente mutevoli e complesse.

In alcuni settori, l'uso dell'immagine fotografica quale mezzo di prova nelle indagini, pare oggi a dir poco insostituibile.

Si pensi agli effetti conseguenti agli inquinamenti subdoli e pericolosi che spesso si manifestano all'improvviso e che all'improvviso cessano di essere documentabili avendo peraltro già compromesso i delicati equilibri ambientali, a tante altre situazioni che si possono certamente relazionare per iscritto ma che soltanto con il mezzo fotografico si possono rendere con obiettività ed incisività.

Nel campo delle violazioni in materia di inquinamento le foto consentono sia di congelare in modo inequivocabile lo stato delle cose e degli eventi al momento dell'accertamento, inibendo successive alterazioni fraudolente dello stato delle cose, sia di dettagliare con estrema precisione ogni particolare utile ai fini del dibattimento. Le foto, inoltre, rendono il senso generale e preciso del danno ambientale provocato dall'effetto di inquinamento prodotto.

In materia di inquinamento, le alterazioni paesaggistiche ed ambientali difficilmente si riescono a descrivere con puntualità in verbali ordinari. Lo scempio ed il danno è un fatto che una foto riassume e documenta in modo inequivocabile e diretto.

Ed ancora: entità pregiudiziali come il "danneggiamento di acque pubbliche" (sempre oggetto di dibattito e contestazioni), è documentato ed accertato agli atti in via oggettiva ed esaustiva con le immagini fotografiche che consentono anche di evitare perizie e disquisizioni senza fine.

È importante dunque valutare che il magistrato spesso non è in condizioni di visitare località nelle quali si è consumato il reato, di verificare con la necessaria immediatezza fatti, tracce, alterazioni, distruzioni, magari nel mentre si compiono.

In sede di giudizio di appello, e soprattutto presso la Corte di Cassazione, il riesame è privo del dibattito in senso stretto con la presenza diretta dei testi e della conseguente dialettica immediata; la valutazione si basa quasi esclusivamente sulla lettura degli atti e dunque le foto rappresentano in tali sedi ancora maggiormente una utile finestra retrospettiva per mostrare a quei giudici la realtà concreta e diretta delle cose sulle quali si va a sancire il provvedimento definitivo.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Ancora si consideri che il progresso tecnologico nel settore fotografico consente di utilizzare diversi rapporti di ingrandimento, di esaltare particolari di un insieme, di adottare le particolari possibilità offerte dall'infrarosso e così via.

Naturalmente, perché il mezzo fotografico sia veramente quel supporto tecnico che consente di ricostruire razionalmente e con la maggiore fedeltà possibile fatti e circostanze che si ritengono interessanti ai fini delle indagini, è necessario che gli operatori della polizia giudiziaria acquisiscano un minimo, preferibilmente un discreto, livello di professionalità nell'uso dell'attrezzatura fotografica e di ripresa. Ma sono comunque utili anche fotografie non tecnicamente perfette purché idonee per rappresentare la realtà delle cose che si vogliono documentare.

E' logico che per alcune fattispecie l'immagine a colori è particolarmente significativa, si pensi ad esempio all'inquinamento di un corpo idrico con sostanze oleose, con idrocarburi, con sostanze tossiche colorate, con principi produttori di schiume, ecc.

Si è parlato in precedenza della fotografia e del suo presupposto d'impiego; la tecnica delle immagini ha però compiuto notevoli progressi così la polizia giudiziaria ha a disposizione delle camere di ripresa che diventano uno strumento fondamentale nelle indagini a volte assai complesse. Naturalmente anche in tal senso è richiesta buona professionalità.

Importante è ricordare, a proposito della professionalità, che esistono quasi sempre due soli modi per acquisirla: frequenza di corsi specifici non necessariamente di lunga durata ed esperienza maturata sul campo compiendo anche errori.

I rilievi fotografici sono tra i principali atti irripetibili perché congelano la realtà di azioni, eventi, persone, cose e luoghi nel tempo e non consentono in via logica una possibilità di riproduzione assolutamente identica in momento temporale successivo.

Rileviamo che la Corte di Cassazione riconosce la validità del sistema di prove articolato con foto. Vediamo, a titolo di esempio, la seguente massima: «La contravvenzione di distruzione o deturpamento di bellezze naturali è reato di danno che può essere integrato da qualunque sostanziale alterazione di bellezze naturali, pure se non di consistente gravità. La prova del reato può essere desunta anche da materiale fotografico» (Cass. pen., sez. unite, 8 maggio 1989, n. 6883 - Liberati) e sancisce perfino che i fotogrammi estratti dalle riprese filmate effettuate dalla polizia giudiziaria possono essere acquisiti al dibattimento come documenti (Cass. pen., sez. VI, 6 febbraio 1996, Petrangeli). Ancora sulla validità delle foto come atti irripetibili in dibattimento: «È atto irripetibile quello mediante il quale la polizia giudiziaria prende cognizione diretta dello stato dei luoghi ovvero di fatti, situazioni, comportamenti umani, dotati di rilevanza penale, e suscettibili, per la loro natura, di subire modificazioni o addirittura di scomparire, sì da essere in seguito soltanto riferiti. Ne deriva che le fotografie, nelle quali sia stato riprodotto lo stato di una località ove siano eseguiti lavori di escavazione vanno annoverate tra gli atti irripetibili, poiché la situazione di fatto è soggetta a trasformazioni continue e anche a un possibile ripristino.» (Cass. pen. sez. III, sentenza 2 aprile-9 maggio 1996, n. 4673).

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Le Sezioni Unite – come sopraccennato - hanno poi confermato definitivamente tale principio: “**I verbali di sopralluogo e di osservazione, con le riprese fotografiche connesse**, in quanto riproducenti fatti e persone individuati in situazioni soggette a mutamento costituiscono atti irripetibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 431, lett. b), c.p.p. (Nell'occasione la Corte ha precisato che l'irripetibilità deriva dall'impossibilità di riprodurre al dibattimento la situazione percepita e rappresentata in un determinato contesto temporale, spaziale e modale non rinnovabile, la quale verrebbe altrimenti dispersa ai fini probatori)”. (Cass. pen., sezioni unite, sentenza 11 marzo 1999 n. 4 - La Torre). Appare dunque evidente la simbiosi diretta foto/verbali e verbali/foto che la Cassazione sancisce, ricollegando alle foto la natura ed il carattere di verbalizzazione in senso lato... E dunque attestata da P.U. Le foto digitali sono pertanto del tutto utilizzabili in questo contesto.

Ancora la Corte ha stabilito che “**i verbali di sopralluogo e di osservazione, con le connesse riprese fotografiche, redatti dalla polizia giudiziaria** costituiscono atti irripetibili, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 431, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale” (Cassazione Penale - Sezione IV - Sentenza dell'11 gennaio 2000 n. 145 - Pres. Fattori).

Va dunque sottolineata questa evoluzione giurisprudenziale della Cassazione che, citando prima le fotografie in se stesse, giunge poi a considerare praticamente il fascicolo fotografico come un vero e proprio “**verbale illustrato**”.

In altre parole, oggi un atto formale completo e proceduralmente valido ed efficace può essere realizzato con una serie di foto commentate a livello di didascalie descrittive, in modo da formare una vera e propria verbalizzazione ispettiva e descrittiva integrata dalle immagini posizionate in modo logico e consequenziale. Il tutto finalizzato a rendere una visione generale delle cose e dell'area teatro dei fatti, fino a documentare quei particolari che ad un esame sul posto possono sembrare logici e scontati ma che poi in aula di udienza, a distanza di tempo, per soggetti che non si sono mai recati nel luogo stesso, sono sconosciuti e devono in qualche modo essere valutati ed apprezzati nella loro reale natura.

Le foto sono una “finestra in retrospettiva” per il giudice e conservano negli atti, fino ai riesami puramente documentali in Cassazione, la realtà delle azioni e delle cose in modo incontestabile e dunque consentono di tradurre nel fascicolo del dibattimento le verità storiche reali in modo totale e completo. Tale “finestra” pone il giudice di fronte ad una visione non supposta e teorica ma reale e diretta dei fatti e delle cose con conseguente esame generale ed approfondito dell'insieme e dei particolari (che sarà opportuno evidenziare con specifici rilievi). Inibiscono frodi processuali dovute al mutamento artificioso dello stato dei luoghi e delle cose nelle more del dibattimento e consentono di supplire a carenze di accertamento o testimoniali.

I rilievi fotografici non devono dunque essere realizzati con macchine particolari e non sono necessari data ed orario prestampati sulle foto: trattasi di atto realizzato dalla P.G. secondo schemi generali di rito e dunque la firma dell'operatore che ha realizzato le foto e che ha trascritto a parte

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

date, luoghi ed altre notizie legittima tutto l'atto secondo gli ordinari schemi dei verbali e fa fede fino all'eventuale accertamento della falsità.

Sono perfettamente valide e legittime anche le foto digitali e quelle realizzate con macchine istantanee senza negativo.

L'evoluzione della giurisprudenza della Cassazione sopra citata, ha portato ad una vera svolta di principio nella operatività pratica per molti organi di P.G. ed alla iniziale diffusione di due possibile nuovi modi di operare con le immagini fotografiche in sede di indagini.

Fermo restando che il classico "fascicolo fotografico" conserva sempre la sua importanza e validità formale e sostanziale in ogni tipo di accertamento, oggi in una visione più dinamica delle verifiche in materia ambientale si possono comunque ipotizzare due nuovi tipi di atti.

In primo luogo, verbali di vario tipo (ad esempio: accertamento urgente sui luoghi, ispezione, sequestro, ed altro) realizzati direttamente in loco con computer e stampante portatile (ci sono alcuni organi di polizia statale e locale che si sono già dotati nei mezzi fuoristrada delle apparecchiature relative e non sembra particolarmente complesso giacché basta un normale PC portatile ed una modesta stampante a batteria o di tipo ordinario in caso di possibilità di ricorrere ad una fonte di energia elettrica in loco). Questo tipo di metodica, che certamente è riservato ad accertamenti più rilevanti e complessi, connotati anche da tempi più lunghi, porta a poter ipotizzare di realizzare con una ordinaria macchina digitale foto sul posto, in generale e nei dettagli, e di poter contestualmente riversare le immagini nel verbale in sede di redazione mediante PC portatile, previo scarico dei file relativi nel computer medesimo.

A livello formale l'atto è a nostro avviso rituale, giacché la Cassazione (come sopra abbiamo visto) rende perfettamente legittimi i verbali con le foto connesse; e tale tecnica consente comunque di realizzare il verbale realmente in loco in tempo reale e dunque di assicurare tutte le condivisioni e le eventuali garanzie procedurali in corso di redazione ed in sede di firma finale che avviene su un testo completo in ogni sua parte (scritta e fotografica).

Per le operatività più diffuse, inoltre, si può ipotizzare il ricorso a verbale con moduli prestampati per alcune forme standardizzabili di illeciti e procedure, o contenenti comunque premesse di diritto e procedura di più ampia natura, entro i quali trascrivere poi le parti specifiche a mano sul caso concreto, integrando spazio specifici con foto realizzate con macchine tipo polaroid a stampa immediata ed incollate sul verbale in corso di redazione.

In questo caso l'attrezzatura è realmente banale e l'impegno molto modesto, a fronte di una risultato documentale certamente molto professionale che garantisce una visione realmente integrale e dinamica degli eventi e dei luoghi e cose oggetto di verifica.

Si pensi, ad esempio, alla verbalizzazione in sede di verifica su un cantiere illecito ed al conseguente sequestro, integrando i relativi verbali con le immagini progressivamente realizzate ed incollate negli atti in corso di redazione. In area sottoposta a vincolo, la visione dell'insieme e dei particolari consente, peraltro, di dirimere ogni dubbio a monte sulla esistenza e natura del vincolo e sulla esatta tipologia degli illeciti, anche in relazione all'eventuale danno ambientale riscontrato.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Ma anche per altre tipologie di illeciti tale prassi è significativa. Si pensi alla utilità di assicurare nel contesto dei verbali immediati di verifica situazioni di sversamenti inquinanti improvvisi e momentanei, veicoli che riversano liquami o rifiuti in modo illegale, bracconieri in attività dinamica e dopo la verifica con gli esiti dell'accertamento, fino a documentare con esattezza attività tipiche a forte rischio di contestazione formale invalidante successiva come il prelievo sull'unico pozzetto ufficiale o la repertazione di rifiuti in singoli cicli aziendali.

Maurizio Santoloci

9 aprile 2006

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.